

## NUOVO REGOLAMENTO OPERAZIONI PORTUALI

Ord. n. 19/01 in data 11.12.2001 come modificata ed integrata con Ord. n. 11/08 i data 26.05.2008

### Articolo 1

#### *Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, e salvo diversa indicazione, valgono le seguenti definizioni:

- **Autorità**, l'Autorità Portuale di Piombino;
- **legge**, la legge 28 gennaio 1994, n. 84, come successivamente integrata e modificata;
- **regolamento**, il regolamento di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585, recante la disciplina per il rilascio la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- **operazioni portuali**, il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti in ambito portuale, come definite dall'articolo 16 della legge;
- **ciclo delle operazioni portuali**, l'insieme delle operazioni portuali rese dalle imprese portuali finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra, o ad altra modalità di trasporto, e viceversa;
- **imprese portuali**, le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge allo svolgimento di operazioni portuali;
- **autorizzazione**, l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità alle imprese per l'esercizio delle operazioni portuali;
- **canone**, la somma determinata dall'Autorità che annualmente sono tenute a pagare le imprese portuali autorizzate ai sensi della presente ordinanza;
- **cauzione**, la somma determinata dall'Autorità che sono tenute a prestare le imprese portuali autorizzate ai sensi della presente ordinanza a garanzia dell'esercizio delle operazioni svolte;
- **tariffe**, i costi delle operazioni portuali praticati dalle imprese.

### Articolo 2

#### *Campo di applicazione ed esclusioni*

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a tutti coloro che intendono svolgere nei porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina operazioni portuali.

2. Restano comunque esclusi, e limitatamente alle attività a fianco rispettivamente indicati:

- i soggetti erogatori di servizi tecnico-nautici di cui all'articolo 14 della legge;
- i soggetti erogatori dei servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge, e al D.M. (trasporti) 11 novembre 1994;
- i soggetti erogatori dei servizi di supporto e di assistenza ai passeggeri (terminal passeggeri e crociere);
- i soggetti autorizzati a svolgere attività portuali ex articolo 68 del codice della navigazione;
- i concessionari di aree e beni demaniali ai sensi dell'articolo 36 ss. del codice della navigazione in relazione agli scopi delle concessioni ad essi assentite;
- le imprese e i soggetti che svolgono attività e servizi oggetto di altre specifiche normative di settore, ovvero attività svolte specificatamente richieste da terzi in via del tutto occasionale e contingente, per le quali comunque l'ambito portuale non costituisce elemento essenziale delle attività medesime.

### Articolo 3

#### Autorizzazione

1. L'esercizio delle operazioni portuali è soggetto al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'autorità che vi provvede secondo i termini e le modalità di cui alle presenti disposizioni.
2. L'autorizzazione consente di espletare operazioni portuali per conto di terzi, per conto proprio, o in regime di autoproduzione.
3. L'autorizzazione per **conto terzi** consente all'impresa di svolgere operazioni portuali per chiunque ne faccia richiesta.
4. L'autorizzazione per **conto proprio** consente all'utente portuale (caricatore/ricevitore) cui è stata rilasciata di eseguire operazioni portuali riferite alla merce di cui dispone o ne è destinatario.
5. L'autorizzazione in **autoproduzione**, rilasciata - con riferimento a pianificazioni annuali, o occasionalmente - secondo le modalità di cui all'art. 8 del regolamento, consente di operare unicamente su navi dotate di mezzi e personale ritenuti adeguati dall'Autorità sotto il profilo delle capacità tecniche e di sicurezza.

### Articolo 4

#### Presentazione delle domande

1. Chiunque intenda svolgere operazioni portuali nell'ambito portuale di Piombino, Portoferraio e Rio Marina deve farne preventivamente richiesta all'Autorità, presentando perentoriamente entro e non oltre il 1° dicembre di ciascun anno, apposita domanda in carta legale recante gli estremi anagrafici del soggetto istante, il tipo di autorizzazione richiesta secondo le tipologie di cui al precedente articolo 3, e la durata di interesse.
2. L'istanza dovrà altresì essere corredata della seguente documentazione:
  - a) **programma operativo**, non inferiore ad un anno, con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici. Detto programma operativo dovrà opportunamente riferirsi anche ai traffici e alle merci che l'impresa si propone di operare presso aree e banchine oggetto dell'autonomia funzionale di cui all'articolo 19 della legge.
  - b) **elenco dell'organico** dei dipendenti e dei quadri dirigenziali, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione per ciascun nominativo della data di assunzione, del livello di appartenenza e della mansioni cui è adibito, ovvero del periodo lavorativo fissato in caso di distacco; dovrà altresì essere data indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga, e dell'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'articolo 23 della legge;
  - c) **elenco del numero e dei mezzi meccanici** di cui l'impresa è dotata, o intende dotarsi, e a quale titolo, con l'individuazione del numero di polizza di assicurazione, nonché dei relativi elementi di contraddistintione richiesti per la movimentazione in porto;
  - d) **contratto assicurativo** che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali che preveda un massimale non inferiore a € 2.500.000 per ogni infortunio/sinistro occorso;
  - e) **bilanci** dell'impresa relativi al biennio precedente, ovvero per imprese e società costituite nel corso

del biennio, da apposita dichiarazione bancaria attestante la relativa capacità finanziaria;

- f) **certificazione del tribunale** competente comprovante che l'istante non è sottoposto ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
- g) **certificato di iscrizione** nel Registro delle imprese tenuto dalla Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, ovvero nel registro delle società presso il tribunale civile, in caso di società, recante l'apposita dicitura attestante che nell'ultimo quinquennio l'impresa non è stata sottoposta a misure concorsuali. Il suddetto certificato dovrà inoltre riportare il nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n°575 e successive modificazioni. Le imprese appartenenti a Stati esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, o ad un notaio o pubblico ufficiale;
- h) **idonea documentazione** in ordine all'attività svolta dall'impresa almeno nell'ultimo triennio;
- i) **elenco** degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
- j) **certificati** per il titolare dell'impresa, per il procuratore e, in caso di società, per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale:
  - dei carichi penali pendenti;
  - del casellario giudiziale;
  - antimafia.

**tariffario** che l'istante intende adottare per le operazioni portuali oggetto della domanda, nonché delle eventuali massime oscillazioni (espresse in percentuali) di contrattazione (solo per imprese che intendono operare per conto terzi);

**dichiarazione** attestante che l'impresa, una volta ottenuta l'autorizzazione:

- osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità relativamente alla fornitura delle operazioni portuali e l'applicazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti;
- non impiegherà per lo svolgimento delle operazioni portuali, oggetto dell'autorizzazione, personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei ai sensi dell'articolo 17 delle legge;
- che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione delle operazioni portuali è in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere; al riguardo dovranno essere indicati gli eventuali percorsi di formazione concernenti le attività operative in ambito portuale, la sicurezza del lavoro e il rispetto della normativa in materia di lavoro in porto già svolti da parte di detto personale, ovvero che l'impresa farà svolgere dallo stesso nel periodo di validità dell'autorizzazione;
- si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e/o con la documentazione prodotta entro 5 giorni dal verificarsi della variazione medesima.

**attestato di pagamento** delle spese di istruttoria di cui al successivo comma 7.

3. Nel caso di richiesta di autorizzazione per l'espletamento di operazioni portuali in *autoproduzione occasionale*, l'istanza dovrà essere corredata, in sostituzione di quella di cui al precedente comma 2, della seguente documentazione:

**relazione sulle capacità tecniche ed organizzative** dell'istante in ordine alle operazioni portuali che intende espletare, sia in termini di personale (destinato allo svolgimento delle stesse, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici, livelli e profili professionali, data di assunzione e tipo di contratto (a tempo indeterminato, stagionale, formazione etc.)), che di mezzi;

**dichiarazione** attestante che tutto il personale che sarà impiegato nella prestazione delle operazioni portuali è in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere;

**attestato di pagamento** delle spese di istruttoria di cui al successivo comma 7.

4. Le domande volte ad ottenere il *rinnovo* delle autorizzazioni (anch'esse da presentare perentoriamente entro e non oltre il 1° dicembre), fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo relativamente alla facoltà di autocertificare, o sostituire, le documentazioni richieste, saranno considerate a tutti gli effetti quali istanze di rilascio *ex novo* di autorizzazione

5. L'istanza, le attestazioni e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal titolare dell'impresa istante, se ditta individuale, ovvero dal legale rappresentante, in caso di società.

6. Non sono ammesse istanze incomplete, ancorché i soggetti istanti si riservino di fornire o di integrare quanto ulteriormente previsto successivamente al 1° dicembre, o, a maggior ragione, una volta ottenuta l'autorizzazione. Tutte le istanze che alla data del 1° dicembre non risultino pertanto formalmente corrette e sostanzialmente complete, saranno respinte.

7. Per le spese di istruttoria, quale contributo forfetario, l'impresa istante dovrà versare, alternativamente, o su CC/B n. 31425.34, intestato all'Autorità Portuale di Piombino, presso il Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Piombino, o su CC/P n. 11029576, intestato all'Autorità Portuale di Piombino, con l'indicazione della causale (*Istanza autorizzazione di impresa ex art. 16 legge 84/94*) una somma di € 80,00 (ottanta).

## Articolo 5

### *Istruttoria e rilascio o diniego dell'autorizzazione*

1. Una volta acquisita la domanda di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione nei termini di cui al precedente articolo 6, l'Autorità, ne risconterà la regolarità formale e sostanziale, richiedendo all'istante, in caso di eventuali carenze, o irregolarità, di provvedere alle necessarie integrazioni e/o correzioni entro il 1° dicembre successivo per l'avvio della relativa istruttoria.

2. L'istruttoria sarà volta ad accertare la sussistenza e la veridicità dei dati forniti dal soggetto istante nella domanda di impresa e relativi allegati, sia nella ulteriore documentazione integrativa presentata su specifica richiesta dell'Autorità. L'istruttoria sarà volta altresì ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal regolamento, nonché degli ulteriori requisiti che l'Autorità potrà determinare, sentita la Commissione Consultiva Locale, nei porti in cui è istituita, e/o il Comitato di Igiene e Sicurezza, con particolare riferimento ai seguenti parametri:

- fermo restando quanto previsto al successivo comma 3 bis, compatibilità del *programma operativo* di cui all'articolo 3, comma 1, lett. f) del regolamento, rispetto al Piano Operativo Triennale e al Piano Regolatore Portuale adottati dall'Autorità, in relazione peraltro alle prospettive di traffici ivi rappresentate dall'impresa istante;

- rispondenza alle esigenze di operatività e funzionalità del porto di Piombino, per l'intero arco delle 24 ore giornaliere;
- adeguatezza dell'organico e dei mezzi utilizzati rispetto al programma operativo con specifico riguardo alle esigenze della sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Tutti i requisiti dovranno sussistere in capo all'impresa istante al momento della presentazione della domanda.

3.bis. Nei casi in cui, a norma dell'art. 5, co. 2, del regolamento, l'Autorità debba procedere a comparazione, il programma operativo presentato dal soggetto istante, ancorchè recante prospettive di traffici e di investimenti di lunga durata, sarà valutato esclusivamente con riferimento alle programmazioni correlate alla effettiva situazione infrastrutturale del porto al momento dell'istanza; ciò anche qualora le stesse si riferiscano a sviluppi infrastrutturali e logistici del porto già determinati, a vario titolo, dall'Autorità. Nell'ambito di tale comparazione, sarà presa in considerazione, come elemento di preferenza, anche l'avvenuta "certificazione di sistema".

4. Dell'esito dell'istruttoria, l'autorità darà opportuna comunicazione scritta all'impresa istante, richiedendo, *in caso positivo*, il versamento della cauzione e del canone, per poi procedere al rilascio dell'autorizzazione, ovvero, *in caso negativo*, esprimendo motivatamente il proprio diniego.

5. L'autorizzazione si riferirà all'intero ciclo delle operazioni portuali. La stessa conterrà la misura del canone annualmente dovuto dall'impresa, nonché gli obblighi che la stessa sarà tenuta a rispettare in conformità alle condizioni e prescrizioni di cui alla presente ordinanza, nonché agli impegni e agli obiettivi che con l'istanza e la documentazione prodotta a corredo della medesima, l'impresa ha dichiarato di voler mantenere e perseguire.

6. In nessun caso, salvo che nei casi previsti dalla presente Ordinanza, l'impresa potrà svolgere operazioni portuali in carenza di autorizzazione, sia pure a fronte dell'esito positivo della relativa istruttoria.

## Articolo 6

### *Numero massimo, canoni e cauzioni*

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Autorità, sentita la Commissione Consultiva Locale, nei porti in cui è costituita, fisserà, con proprio provvedimento, il **numero massimo** delle autorizzazioni da rilasciare (in ogni porto) per l'anno successivo. Non rientrano in detto numero né le autorizzazioni rilasciate alle imprese che operano in regime di autoproduzione, né quelle connesse alle vigenti autonomie funzionali concesse alle imprese industriali dei settori metallurgici e siderurgici di cui all'art. 19 della legge e 9 del regolamento, né, ancora, quelle connesse ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale di cui all'articolo 16, comma 7-bis, della legge

2. Nel medesimo provvedimento, l'Autorità provvederà a indicare le relative misure dei **canoni** e delle **cauzioni**, anche in ragione degli adeguamenti ISTAT stabiliti annualmente dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per i canoni demaniali.

3. Nel caso di autorizzazione in conto terzi, il canone è costituito dalla sommatoria di un "canone base", fissato annualmente, e di una "addizionale", rapportata complessivamente al fatturato dell'impresa riferito all'anno precedente (come risultante dalla dichiarazione I.V.A.) nelle seguenti misure:

- sul fatturato risultante al rigo VE40<sup>1</sup> (1), al netto di quello risultante dal rigo VE30: + 0,005%;

---

<sup>1</sup> Volume d'affari.

- sul fatturato relativo alle operazioni portuali risultante al rigo VE30<sup>2</sup> :
  - fino a € 1 milione: + 0,03%
  - da € 1 milione a € 2 milioni: + 0,02%;
  - oltre € 2 milioni: + 0,01%”.

3.bis . In relazione all'effettivo volume dei traffici operati, a fronte di quelli dichiarati in occasione della presentazione dell'istanza, per ogni tonnellata di merce superiore o inferiore al 10%, il canone sarà, rispettivamente, incrementato o ridotto dello € 0,01.

3.ter. Alle imprese in possesso di "certificazione di sistemi" sarà praticato uno sconto sul canone di impresa determinato con apposito provvedimento attuativo dell'Autorità col quale saranno altresì individuate le idonee tipologie di certificazione.

4. Nel caso di *autorizzazione in conto proprio*, il canone è stabilito in una somma forfettaria annua ed onnicomprensiva.

5. Nel caso di *autorizzazione in autoproduzione*, il canone è stabilito in una somma forfettaria onnicomprensiva riferita all'intero anno solare, qualora la richiesta sia annuale, ovvero alla singola istanza di volta in volta avanzata, qualora la richiesta sia occasionale.

6. La **cauzione**, obbligatoria per ogni tipo di autorizzazione, salvo che nel caso di operazioni portuali autoprodotte occasionalmente, consiste in un versamento all'Autorità di una somma pari al *doppio* del canone annuo (del solo “canone base”, nel caso di autorizzazione per conto terzi). Tale somma può essere altresì garantita mediante prestazione a favore della stessa Autorità di idonea fideiussione bancaria, o assicurativa. In quest'ultimo caso, detta polizza dovrà:

- riportare la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente fideiussore autenticata dal notaio che dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Autorità.
- essere valida fino allo svincolo della stessa.

## Articolo 7

### *Numero massimo e canoni per l'anno 2002*

1. Per l'anno 2002, le autorizzazioni sono rilasciate entro i seguenti limiti numerici:

<i>porto di Piombino:</i>	n. 4;
<i>porto di Portoferraio:</i>	n. 1;
<i>porto di Rio Marina:</i>	n. 1.

2. Per l'anno 2002, il canone per il rilascio della autorizzazioni è così determinato:

- *autorizzazione per conto terzi*  
(canone base) € 5.000;

---

<sup>2</sup> Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lett. a) e b), 8 bis e 9, operazioni intracomunitarie, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, e operazioni di cui agli articoli 41 e 58 del D.L. 331/1993, convertito con modificazioni in L. 427/93.

- *autorizzazione per conto proprio:* € 6.000;
- *autorizzazione in autoproduzione:*
  - in relazione a programmazioni annuali: € 6.000;
  - per attività occasionali (*forfettario*): € 500.

### **Articolo 8**

#### *Validità dell'autorizzazione*

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2, le autorizzazioni hanno la validità di un anno (con riferimento all'anno solare, salvo che quelle rilasciate per operazioni portuali autoprodotte occasionalmente).

1. bis. Nei casi di istanze di rinnovo, le autorizzazioni scadute devono ritenersi tacitamente e automaticamente prorogate fino al rilascio della nuova autorizzazione, in caso di esito favorevole dell'istanza, o alla notifica della comunicazione di diniego, in caso negativo. In quest'ultimo caso, l'impresa sarà comunque tenuta a corrispondere per il periodo in questione l'importo del canone dovuto nei termini di cui alla presente ordinanza senza per ciò vantare alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Autorità per eventuali impegni contrattuali - in ragione del diniego - non più assolvibili. A tal fine, contestualmente alla domanda di rinnovo, e con riferimento ad una durata di mesi 6 (sei), l'impresa dovrà versare a favore dell'Autorità apposito deposito cauzionale, ovvero garantire idonea copertura fideiussoria.

2. Eventuali richieste per durate superiori dovranno essere opportunamente motivate in ragione del programma operativo presentato. Qualora si tratti di impresa concessionaria di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge, l'autorizzazione avrà durata identica a quella della concessione. In ogni caso, la durata dell'autorizzazione sarà correlata alle prospettive di traffici e di investimenti di cui al piano operativo, avuto riguardo alle effettive possibilità di sviluppo infrastrutturale del porto e fermo restando comunque quanto previsto al precedente articolo 4, co. 2.

### **Articolo 9**

#### *Obblighi dell'impresa autorizzata*

1. L'impresa autorizzata:

- a) dovrà conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica ed organizzativa corrispondente a quella documentata al momento della presentazione della domanda;
- b) in particolare, sarà tenuta ad operare con le merci e in relazione ai traffici di cui al Programma Operativo presentato a corredo della relativa domanda, come eventualmente specificato ed integrato, nei termini di cui alla presente ordinanza, in corso di istruttoria;
- c) nei casi in cui intenda svolgere operazioni portuali relativamente a merci e/o traffici diversi, dovrà farne apposita richiesta all'Autorità per le valutazioni del caso con riferimento all'attuazione della programmazione oggetto del programma operativo e al carattere supplementare del nuovo traffico;
- d) sarà tenuta a rispettare le condizioni e prescrizioni fissate nell'autorizzazione dall'Autorità con riferimento ai mezzi e al personale;

- e) in particolare, dovrà svolgere le operazioni portuali oggetto dell'autorizzazione con il personale e i mezzi indicati nella documentazione presentata a corredo della domanda, come eventualmente specificato ed integrato, nei termini di cui alla presente ordinanza, in corso di istruttoria;
- f) qualora, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, l'impresa intenda procedere ad assunzioni di nuovo personale, dovrà darne sempre apposita comunicazione scritta all'Autorità, avendo cura di indicare gli analoghi dati forniti per l'organico in occasione dell'istanza;
- g) la somministrazione di manodopera sarà comunque possibile in ragione delle vigenti previsioni in materia di lavoro e fatte salve le specifiche rilevanti disposizioni di cui alla contrattazione collettiva di riferimento e all'art. 17 della legge;
- h) qualora l'impresa eserciti anche altre attività non riconducibili a quella di impresa portuale, la stessa dovrà operare con una struttura differenziata nell'ambito della complessiva organizzazione aziendale, appositamente dedicata all'attività di impresa portuale e alla quale riferire tutti i requisiti richiesti dalla normativa per svolgere operazioni e servizi portuali. L'impresa portuale che ritenga, in presenza di proprie esigenze, di diversificare l'attività in settori esterni al porto, assumerà ogni iniziativa che le leggi e disposizioni vigenti le consentano. Sarà comunque vietato l'utilizzo di personale, anche se dipendente dalla stessa azienda, che non faccia parte dell'organico dichiarato nel piano operativo e delle successive integrazioni;
- i) qualora ritenga di impiegare ulteriore personale rispetto a quello dichiarato nella domanda e/o nella documentazione integrativa prodotta in sede istruttoria, in particolare per far fronte ad imprevisti picchi di lavoro contingenti ed occasionali, dovrà avvalersi, e comunque in misura non superiore al 15% dell'organico (arrotondato per eccesso), del personale dell'Agenzia del lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 84/94, come successivamente integrata e modificata nel rispetto delle rilevanti disposizioni regolamentari; a tal riguardo, non sarà consentita alcuna mobilità, intesa come scambio di manodopera, con altre imprese portuali, ancorchè partecipate;
- j) *(depennato)*
- k) dovrà comunicare per iscritto all'Autorità, per i successivi adempimenti del caso, ivi compreso l'aggiornamento dei registri tenuti dall'Autorità, l'eventuale impiego di ulteriori mezzi rispetto a quelli dichiarati nella domanda e/o nella documentazione integrativa;
- l) sarà tenuta ad individuare, di concerto con l'Autorità, i percorsi formativi e i relativi programmi che intende realizzare a favore dei propri dipendenti e a comunicare all'Autorità ogni modifica dell'organico dei dipendenti, ivi compresi i quadri e i dirigenti;
- m) dovrà rispettare il vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti di cui al comma 13 dell'art. 17 della legge;
- n) dovrà rispettare le norme tributarie, previdenziali ed assistenziali;
- o) sarà tenuta ad osservare la vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere;
- p) dovrà soddisfare le richieste dell'Autorità al fine di rilevamenti statistici, di studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità medesima ritenga utile nell'ambito e al fine della propria attività di vigilanza e controllo;

- q) sarà tenuta a consentire all'Autorità l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle operazioni portuali espletati, nonché la corretta applicazione delle tariffe di cui al successivo articolo 10.

2. Qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione demaniale ex art. 18 della legge, oltre al rispetto delle rilevanti disposizioni al proposito, in presenza di effettive motivazioni di necessità di aree disponibili, potrà essere autorizzata dall'Autorità a consentire l'utilizzazione delle aree in concessione a imprese terze, per le sole operazioni di stoccaggio fissando il limite del 10% il massimo di ricarica sul canone da parte del concessionario.

3. Analogamente e per le stesse ipotesi, un'impresa portuale potrà essere autorizzata dall'Autorità ad operare su aree assentite in concessione ex art. 18 della legge ad altre imprese.

#### **Articolo 10**

##### *Tariffe*

1. Le imprese portuali autorizzate (per conto terzi) sono tenute, oltre che a darne adeguata pubblicità, a comunicare all'Autorità le tariffe massime applicate per l'espletamento delle operazioni portuali, nonché ogni loro successiva variazione.

#### **Articolo 11**

##### *Vigilanza*

1. L'Autorità esercita la vigilanza sulla corretta applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo 10, nonché sull'espletamento delle operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate ai sensi e per gli effetti delle rilevanti disposizioni della legge, del regolamento e del D. Lgs. 272/99. Al tal fine l'Autorità potrà sempre richiedere ogni necessario elemento di giudizio ed effettuare ispezioni o sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle operazioni.

2. In ogni caso, anche durante il periodo di validità dell'autorizzazione, l'Autorità potrà sempre richiedere ogni utile documentazione volta ad accertare l'effettivo possesso, o la permanenza, delle capacità tecnico-organizzative dell'impresa, nonché dei requisiti previsti, ovvero ad aggiornare i dati acquisiti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'Autorità esercita specifica vigilanza anche sull'ottemperanza da parte dell'impresa autorizzata dei programmi di formazione che in sede di domanda la stessa ha dichiarato di porre in essere a favore del personale.

4. Ogni inadempimento da parte dell'impresa autorizzata di obblighi e prescrizioni in capo ad essa derivanti dall'autorizzazione costituirà motivi di richiamo da parte dell'Autorità e, in caso di perdurante inottemperanza, di decadenza e/o sospensione della autorizzazione nei termini di legge al riguardo vigenti.

5. La scadenza della certificazione di sistema di cui al precedente art. 6, comma 3. ter in capo all'impresa nel corso di validità dell'autorizzazione potrà costituire motivo di sospensione dell'autorizzazione medesima.

6. L'Autorità vigilerà anche sul corretto ricorso all'Agenzia del lavoro temporaneo portuale.

7. Sui risultati della vigilanza esperita, l'Autorità riferirà periodicamente al Comitato Portuale e alla Commissione Consultiva Locale.

## **Articolo 12**

### *Registro delle imprese portuali*

1. Con decorrenza 1° gennaio 2002 è istituito un nuovo “Registro delle imprese portuali” di cui all’articolo 2 del regolamento, in cui sono iscritte le imprese portuali autorizzate nei porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina.
2. I lavoratori delle imprese portuali sono comunque iscritti nel registro di cui all’articolo 24, comma 2, della legge.

## **Articolo 13**

### *Responsabile del procedimento*

1. Fatte salve le competenze che le vigenti disposizioni attribuiscono al Presidente, al Segretario Generale, al Comitato Portuale dell’Autorità ovvero alla Commissione Consultiva Locale dei porti in cui è istituita, il *responsabile del procedimento* per tutti gli aspetti amministrativi connessi all’esecuzione della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e sue applicazioni, è il Responsabile dell’Area Giuridico-Amministrativa-Contabile dell’Autorità.